



PERCORSO ENTI LOCALI

Normativa in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle Comunità (parte II)

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione riprenderemo il tema sulla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riguardo alle comunità.

In particolare, andremo ad approfondire:

- Direttive Europee sulla sicurezza sul lavoro
- Dalla direttiva quadro sulla SSL all'attuale D.Lgs. 81/08
- Compiti, obblighi e responsabilità delle figure coinvolte nella prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro
- Formazione, informazione e addestramento

Bene, è ora di iniziare la nostra lezione...

Direttive Europee sulla sicurezza sul lavoro

Come abbiamo già detto nella precedente video lezione fino alla metà degli anni '80 non era presente una vera e propria normativa specifica che trattasse il tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Anche nelle direttive sul funzionamento della Comunità Europea (TCE) il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro era trattata marginalmente e solo come integrazione delle misure relative al mercato e alle politiche economiche.

Successivamente, nell'Atto Unico Europeo e all'interno del TCE vennero introdotte delle disposizioni giuridiche volte a promuovere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, proprio per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ad oggi, infatti, aspetti relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro sono regolamentati in Italia da una normativa che è il frutto di un insieme di direttive comunitarie.

Tutti gli stati membri sono tenuti a seguire le direttive Europee entro i termini, ma, tuttavia, gli stati membri nella fase di recepimento sono comunque liberi di adottare prescrizioni più severe per la tutela dei lavoratori. Per questo motivo la normativa nazionale relativa agli aspetti di protezione e prevenzione sui luoghi di lavoro può variare tra i diversi paesi dell'Unione.

Ricapitolando, è la Comunità Europea che conferisce agli stati membri la possibilità di disporre provvedimenti nell'ambito della sicurezza.

Dalla direttiva quadro sulla SSL all'attuale D. Lgs 81/08



Brevemente illustriamo di seguito come dalle prime disposizioni si sono susseguite diverse direttive europee relative al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La **direttiva quadro sulla SSL (9/391)** è la direttiva principale, adottata nel luglio del 1989 che rappresenta un grandissimo passo in avanti nel panorama della sicurezza europea, introducendo concetti come l'obbligo di effettuare la Valutazione dei Rischi, l'attribuzione di significative responsabilità e doveri al Datore di Lavoro e l'obiettivo di definire criteri omogenei di prevenzione per tutte le categorie lavorative.

Dall'inserimento di questa direttiva in Italia si è poi dato luogo al D.Lgs. 626/94 e successivamente all'attuale D.Lgs. 81/08.

Compiti, obblighi e responsabilità delle figure coinvolte nella prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro

Riferendoci ora al Testo Unico per la sicurezza è bene individuare gli obblighi di carattere generale imposti a ciascuna figura coinvolta nel processo aziendale (Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto, lavoratore, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori, Medico Competente).

Compiti, obblighi e responsabilità del Datore di lavoro

Per il datore di lavoro sono previsti degli obblighi delegabili e non delegabili. Il Datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- la valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)
- la designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi

Per le altre funzioni, per le quali la delega non è espressamente esclusa, rimane in capo al DL l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Tra gli obblighi generali del Datore di lavoro e del Dirigente emergono quelli di:

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza
- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
- formare e informare i lavoratori sui rischi
- fornire i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- organizzare l'attività di impresa per portare a termine il lavoro che dovranno svolgere i dipendenti con l'obbligo di salvaguardare l'integrità psicofisica dei lavoratori, eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni ai lavoratori
- mettere il lavoratore nelle condizioni di utilizzare macchinari, utensili e strumentazioni che non presentino nessun rischio per la salute e l'integrità
- vigilare e verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche. Da un lato, infatti, deve garantire una corretta informazione ed un esatto addestramento, dall'altro deve osservare attentamente che quanto insegnato sia poi messo in pratica dai suoi lavoratori

Compiti, obblighi e responsabilità del Preposto



I compiti, obblighi e responsabilità del Preposto sono di:

- controllare i lavoratori per verificare il rispetto delle leggi e delle norme aziendali che attengono la salute e la sicurezza sul lavoro
- verificare l'utilizzo corretto da parte dei lavoratori dei DPI e delle strumentazioni necessarie per svolgere la propria mansione
- vigilare sulla presenza di rischi imminenti o di pericoli immediati
- partecipare periodicamente ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza
- segnalare al Datore di Lavoro deficienze delle attrezzature e dei DPI nonché di ogni situazione di pericolo che si verifichi sul lavoro

Compiti, obblighi e responsabilità del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione

Una delle caratteristiche di maggior rilievo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è quella di essere un soggetto che esercita una funzione consultiva e propositiva.

In particolare, è tenuto a:

- rilevare i fattori di rischio, determinando nello specifico i rischi presenti ed elaborare un piano contenente le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori
- presentare i piani formativi ed informativi per l'addestramento del personale
- collaborare con il Datore di lavoro nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal Medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi aziendali

Compiti, obblighi e responsabilità del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve:

- ricevere una formazione adeguata
- avere accesso nei locali aziendali
- essere consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, sulla programmazione e realizzazione della prevenzione aziendale
- essere consultato sulla designazione del Responsabile e degli addetti dei servizi di prevenzione (incendi, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro) e del Medico Competente
- ricevere le informazioni e la documentazione sulla valutazione dei rischi e sulle relative misure di prevenzione
- ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- proporre attività di prevenzione per tutelare i lavoratori
- comunicare al Datore di Lavoro i rischi individuati
- ricorrere alle autorità competenti se ritiene che le misure preventive presenti in azienda siano insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori
- partecipare alla riunione periodica annua

Compiti, obblighi e responsabilità del lavoratore

Per quanto riguarda i compiti, gli obblighi e le responsabilità ogni lavoratore deve:

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, in base alla sua formazione nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro
- contribuire, insieme al Datore di lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza, utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a disposizione
- segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente o al Preposto le problematiche dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza individuale (attrezzature di lavoro, sostanze pericolose, mezzi di trasporto, ecc.), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal Medico Competente

Compiti, obblighi e responsabilità del Medico Competente

Il Medico competente è tenuto a:

- elaborare in collaborazione con il Datore di lavoro il Documento di valutazione dei Rischi, controllandolo periodicamente e apportando suggerimenti e migliorie
- effettuare un sopralluogo agli ambienti di lavoro
- partecipare alla riunione periodica sulla sicurezza
- effettuare la sorveglianza sanitaria (per sorveglianza sanitaria si intende la visita medica al lavoratore per valutare i rischi e gli eventuali danni alla salute causati dall'attività lavorativa), elaborando un protocollo in base alle specifiche mansioni dei lavoratori
- effettuare le visite mediche con la periodicità definita nel Protocollo, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta (se ritenuta dal M.C. relativa all'esposizione specifica lavorativa), ad ogni cambio di mansione che esponga il lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase pre-assuntiva

Inoltre, tutti i dati vengono registrati dal Medico in apposita cartella sanitaria e dall'esito della sorveglianza sanitaria ne deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), per la mansione specifica.

Prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro

Nella video lezione precedente abbiamo trattato il tema della valutazione dei rischi e quanto essa sia importante per prevenire ed evitare che si verificano degli incidenti e/o infortuni nei luoghi di lavoro.

Dopo un'attenta valutazione dei rischi, il Datore di lavoro ha il compito di organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno della propria azienda, o deve incaricare persone competenti, che abbiano i giusti requisiti professionali.



Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il Datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure, inserendo tali informazioni nel Documento di Valutazione dei Rischi
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica annuale
- a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi generali presenti in azienda e su quelli specifici a cui sono esposti in relazione all'attività svolta

Ove il Datore di Lavoro ricorra a persone o servizi esterni per adempiere ai compiti destinati al SPP, egli dovrà vigilare sull'operato di tale persona e servizio.

Formazione, informazione e addestramento

L'informazione dei lavoratori, unitamente alla formazione e all'addestramento, rappresenta uno dei maggiori esempi dell'affermazione dell'approccio "partecipativo" nella gestione della sicurezza sul lavoro.

L'informazione ai lavoratori e ai loro Rappresentanti riveste un'importanza centrale nel sistema di prevenzione. Quando tutti i lavoratori sono istruiti e resi competenti in materia di sicurezza vuol dire che le attività di prevenzione e protezione sono state esaustive e possono essere ritenute concluse.

Il lavoratore deve avere ben chiaro perché è necessario fare prevenzione, perché è necessaria la protezione e come e in che modo egli deve attuare le misure conseguenti.

In pratica, informare significa: fornire ai lavoratori delle conoscenze utili ad adottare modalità lavorative e comportamenti in grado di garantire una maggiore sicurezza sul lavoro.

È importante, inoltre, potenziare la formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze affinché possa costituire una misura di prevenzione degli infortuni sul lavoro, se correttamente pianificata e realizzata.

Per formazione si intende il "processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi".

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Oggi abbiamo ripreso il tema della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare abbiamo trattato:

- Compiti, obblighi e responsabilità delle figure coinvolte nella prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro



- Prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro
- Formazione, informazione e addestramento in materia di sicurezza

Grazie per l'attenzione!